



CITTÀ DI TREIA

(Provincia di Macerata)

Piazza della Repubblica, n. 2 - Cap 62010 TREIA (MC)
C.F. e P.I. 00138790431 - Tel. 0733-218705 - Fax 0733-218709

ORDINANZA N. 15 DEL 06-09-2019

Reg. generale n. 153 del 06-09-2019

Oggetto: RICONOSCIMENTO STRAORDINARIO SISMA IN CONFORMITÀ ALLE ORDINANZE DEL C.D.P.C. N. 392-396-399 E 400 DEL 2016. PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2019.

IL VICESINDACO

PREMESSO che nel 2016 si sono verificati eventi sismici che hanno colpito il territorio del Comune di Treia ed hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone;

RICHIAMATI:

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24/08/2016, con cui viene dichiarato l'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e l'Aquila nonché quelle delle province di Fermo e Macerata;
- la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, che ha esteso fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento lo stato di emergenza, in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;
- le delibere del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, 31 ottobre 2016 e 10 febbraio 2017, che hanno esteso gli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza;
- il comma 2 dell'articolo 16-sexies del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, con legge 3 agosto 2017, n. 123, che prorogava fino al 28 febbraio 2018 lo stato di emergenza;
- l'articolo 1 della delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018, pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 3 marzo 2018, n. 52, con la quale veniva prorogato di 180 giorni lo stato di emergenza, fino alla data del 27 agosto 2018;
- l'articolo 1 del decreto-legge n. 55 del 29 maggio 2018, coordinato con la legge di conversione n. 89 del 24 luglio 2018, con il quale veniva prorogato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2018;
- la legge 30 dicembre 2018, n. 145, che ha prorogato lo stato di emergenza al 31/12/2019;

VISTO l'allegato 2 del D.L. 189/2016, con il quale il Comune di Treia è stato inserito nel c.d. "cratere";

VISTA l'Ordinanza n. 388 della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Protezione civile del 26/08/2016 ad oggetto: *"Primi interventi urgenti di Protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo il 24/08/2016"*;

VISTI, in particolare:

- l'articolo 1 della predetta Ordinanza n. 388 del 26/08/2016, in cui è previsto che: *“i soggetti di cui al comma 1 assicurano la realizzazione:*
 - *degli interventi necessari nella fase di prima emergenza volti a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l'indispensabile attività di soccorso, assistenza e ricovero delle popolazioni colpite dai precedenti eventi calamitosi;*
 - *delle attività da porre in essere, anche in termini di somma urgenza, inerenti alla messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi calamitosi;*
 - *degli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o cose”;*
- l'articolo 4 della predetta Ordinanza n. 388 del 26/08/2016, che dispone: *“agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative di urgenza di cui alla presente ordinanza si provvede, così come stabilito nella delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, nei limiti del primo stanziamento di 50 milioni di euro”;*

RICHIAMATO il *“Piano Comunale di Emergenza di Protezione Civile”*, approvato con deliberazione Consiglio comunale n. 18 del 20/04/2016, all'interno del quale, nell'elaborato *“A/I Rischio Sismico”*, vengono individuate ed elencate le funzioni e i relativi Responsabili di Settore facenti parte della struttura del Centro Operativo Comunale;

PRESO ATTO che con decreto sindacale n. 6 del 24/08/2016 (prot. n. 14.614 del 25/08/2016), ai sensi del vigente e sopra richiamato *“Piano Comunale di Emergenza di Protezione Civile”*, veniva formalmente costituito, presso il Comune di Treia, il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile (C.O.C.) per supportare l'azione del Sindaco e far fronte all'emergenza sismica assicurando le più opportune condizioni di assistenza alla popolazione;

CONSIDERATO che, alla luce del suddetto decreto sindacale n. 6/2017 di costituzione del C.O.C., sin dalla data del 24 agosto 2016 tutti i suddetti Settori funzionali dell'Ente, i relativi Responsabili ed il personale dipendente da essi autorizzato a tal fine, sono stati direttamente coinvolti nella gestione delle operazioni di assistenza e gestione dell'emergenza connessa agli eventi sismici;

VISTO l'articolo 2, comma 2, lettera b), dell'ordinanza CDPC n. 396/2016, che prevede la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre a quelle già autorizzate dai rispettivi ordinamenti, nel limite complessivo di 150 ore mensili pro capite;

VISTE le ordinanze CDPC n. 396/2016 e n. 400/2016, con le quali, in conseguenza degli eventi sismici di ottobre 2016, sono stati rideterminati i periodi di applicazione e le misure per il personale che ha prestato sul territorio attività di assistenza e soccorso o attività connesse all'emergenza;

VISTO l'articolo 7, comma 2, dell'ordinanza CDPC n. 400/2016, in base al quale si applicano, dal 1° dicembre 2016 e fino al termine dello stato di emergenza, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), dell'ordinanza CDPC n. 396/2016;

VISTE, ancora, le successive note prot. n. DIP/TERAG_SM/0038806 del 12/06/2017 e prot. n. DIP/TERAG_SM/0053527 del 21/08/2017 della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Protezione civile in merito alle procedure di rendicontazione e rimborso degli

oneri relativi al personale impiegato nelle attività di soccorso ed assistenza alla popolazione in conseguenza dei suddetti eventi sismici;

VISTA la nota della Giunta Regione Marche – Servizio Risorse umane, organizzative e strumentali del 25/08/2017, con la quale vengono forniti chiarimenti in merito alla procedura di rendicontazione delle spese sopra citate;

RICHIAMATI:

- l'articolo 6-*bis* del Contratto Collettivo Integrativo Aziendale, sottoscritto in data 21/01/2000, con cui è stato statuito il diritto al buono pasto per i dipendenti turnisti ovvero impegnati nel lavoro pomeridiano e/o serale;
- gli articoli 45 e 46 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, sottoscritto il 14/09/2000, con cui sono stati disciplinati a livello nazionale gli istituti della mensa aziendale e del buono pasto;
- il regolamento comunale per la gestione dei buoni pasto, sottoscritto in data 09/03/2005, con cui la Delegazione Pubblica e la Rappresentanza Sindacale Unitaria del Comune di Treia hanno statuito le regole vigenti in questo Comune in relazione all'istituto del "buono pasto";

DATO ATTO che, ai sensi del suddetto regolamento, compete ai dipendenti aventi titolo il buono pasto del valore di euro 5,29, come riconosciuto dal rispettivo Responsabile di settore;

VISTO il C.C.N.L. del Comparto Funzioni Locali siglato il 21/05/2018;

CONSIDERATO che è necessario che il Sindaco, che è autorità di protezione civile, approvi e faccia propri gli atti allegati alla presente proposta;

RITENUTO necessario, per quanto sopra richiamato, provvedere all'attribuzione dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario ed alla corresponsione del buono pasto al personale impiegato in compiti e funzioni direttamente connessi nella gestione emergenziale di questo Comune;

VISTI i prospetti relativi alle prestazioni per lavoro straordinario eseguite dal 01/05/2019 al 31/08/2019 ed i riepiloghi dei buoni pasto spettanti, debitamente sottoscritti da ciascun Responsabile di settore, conservati agli atti dagli Uffici competenti, le cui risultanze sono sinteticamente riepilogate nella tabella allegata al presente atto;

VISTO il comma 2 dell'articolo 16-*sexies* della legge 3 agosto 2017, n. 123;

VISTO l'articolo 15 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

VISTO l'articolo 108, lettera c), del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

VISTO il D.L. 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

VISTO l'articolo 7 dell'allegato E della legge 20 marzo 1865, n. 2248;

VISTO l'articolo 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DISPONE

- di CORRISPONDERE, ai dipendenti comunali direttamente impiegati nell'emergenza sismica, i compensi per prestazioni di lavoro straordinario di cui alle Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione civile n. 396/2016 e n. 400/2016, per il periodo dal 01/05/2019 al 31/08/2019, per le ore indicate nella tabella allegata, che costituisce parte sostanziale e integrante del presente atto;
- di RICONOSCERE il buono pasto del valore unitario di € 5,29, ai dipendenti come indicati nel prospetto suddetto;
- di AUTORIZZARE il Funzionario responsabile del Servizio Finanziario a provvedere al pagamento dei suddetti compensi, provvedendo al contempo alla rendicontazione delle spese alla Regione Marche secondo le modalità ed i termini dalla stessa Regione impartite con nota del 25/08/2017;
- di DARE ATTO che la spesa è a carico del Dipartimento della Protezione Civile per il tramite della Regione Marche.

IL VICESINDACO

Dott. David Buschittari